

Osservazioni e proposte dell'Associazione dei consumatori Codici in ordine a:

LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DELLE OFFERTE RIVOLTE AI CLIENTI FINALI DOMESTICI E ALLE PICCOLE IMPRESE NEI MERCATI AL DETTAGLIO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE A FAVORE DEI GRUPPI DI ACQUISTO (ART.1, COMMA 65, DELLA LEGGE 124/2017)

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 191/2018/R/COM

Inviato via mail a: consumatori@arera.it e mercati-retail@arera.it

L'associazione dei consumatori Codici intende dare il proprio contributo e portare all'attenzione dell'Autorità le proprie osservazioni e proposte inerenti gli aspetti riguardanti le linee guida per la promozione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale a favore dei gruppi di acquisto. Le consultazioni sono fortemente attenzionate dalla scrivente associazione in quanto offrono un momento di collaborazione e confronto che, si spera, sia formativo per entrambe le parti.

Q6. Si condivide l'ipotesi di incaricare gli esercenti i servizi di tutela di pubblicizzare l'elenco dei gruppi di acquisto? Se no per quali motivi?

La comunicazione svolta dagli esercenti maggior tutela debba essere imparziale in presenza di più gruppi di acquisto accreditati

Q7. Si reputano necessarie ulteriori iniziative di pubblicizzazione? Quali e per quali motivi?

L'Autorità si dovrebbe fare carico di dare pubblicità diretta del GDA con iniziative di comunicazione sia sul proprio sito sia attraverso comunicati stampa da veicolare sui vari social.

Prevedere inoltre che il GDA possa pubblicizzare la propria attività/offerta come gruppo accreditato ARERA

Q9. E Q10. Quale delle due opzioni proposte è preferibile ai fini della verifica del rispetto delle linee guida da parte dei gruppi accreditati ARERA? Per quali motivi? Q10. In alternativa a quanto proposto come dovrebbe essere effettuata la verifica di conformità alle linee guida?

Una verifica preliminare appare inopportuna in quanto l'organizzazione del GDA prevede una complessità che necessita di una continua ricerca di soluzioni. L'Autorità dovrebbe ricevere una Carta d'Impegni che autocertifichi determinate condizioni. Le verifiche sono da effettuare ex post

Q11. E Q 12. Si condivide la proposta di applicare una penale a carico dei gruppi accreditati ARERA che non rispettano le linee guida? Se no per quali motivi? Q12. In alternativa quale tipo di penale dovrebbe essere applicata ai gruppi accreditati ARERA che disattendono le LGA? Per quali motivi?

L'applicazione della penale appare come erogazione di una sanzione amministrativa priva di adeguato supporto normativo atteso che l'adesione è volontaria. Inoltre la previsione di una tale pena dovrebbe essere circoscritta a singoli e rilevanti adempimenti che comportano anche l'individuazione dell'elemento soggettivo, cosa che appare poco percorribile. La cancellazione dall'elenco appare misura idonea a sanzionare comportamenti gravemente scorretti.

Q17. Si ritiene necessario il requisito di indipendenza dei gruppi di acquisto dai venditori? Se sì per quali motivi?

Si ritiene che il requisito di indipendenza dei gruppi di acquisto dai venditori sia condizione esclusiva in assenza della quale non può operare sul mercato perché condizionerebbe in negativo lo stesso comprimendo la libera concorrenza.

Q18. E Q 19. Si ritiene utile che i gruppi di acquisto forniscano almeno i servizi di assistenza al cliente proposti? Se no per quali motivi? Q19. Quali altri servizi dovrebbero essere proposti e perché?

Il GDA deve fornire i servizi di assistenza e consulenza al consumatore anche in fase di attuazione contrattuale con il soggetto aggiudicatario (venditore)

Q20. Si ritiene di dover individuare una modalità predefinita per l'invio al cliente finale delle informazioni individuate? Se sì quale?

Si ritiene che le modalità di comunicazione debbano essere libere e non predefinite che ingesserebbero l'innovazione dei sistemi e delle modalità di comunicazione

Q21. Si ritiene che i requisiti proposti siano sufficienti per garantire la trasparenza delle comunicazioni a scopo informativo e/o promozionale? Quali ulteriori requisiti dovrebbero essere previsti e per quali motivi?

Si ritiene che l'Autorità debba fissare solo i criteri minimi ,lasciando alla libera scelta imprenditoriale ed organizzativa del GDA le altre e ulteriori modalità

Q 22, 23, 24, 25 e 26. Si ritengono correttamente individuate le informazioni minime sulle modalità di adesione ad un gruppo di acquisto che i clienti finali devono ricevere preventivamente alla loro partecipazione? Q23. Quali altre informazioni si ritengono necessarie e per quali motivi? Q24. Si ritiene importante che i gruppi di acquisto mettano a disposizione anche modalità di adesione offline? Per quali motivi? Q25. Si ritengono sufficienti le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali sulla procedura selettiva del/i fornitore/i da parte del gruppo di acquisto? Se no, per quali motivi? Q26. Quali altre informazioni si ritengono necessarie? E per quali motivi?

Le informazioni di natura commerciale negoziate dal GDA non sono informazioni da divulgare perché limita la disponibilità di negoziazione delle parti.

La promozione, partecipazione, sostegno dei Gruppi di Acquisto deve essere vietata a soggetti pubblici o a partecipazione pubblica perché falserebbe le dinamiche della concorrenza e del libero mercato creando una indebita interferenza pubblica nel settore.

Roma, lì 11/05/2018

Il Segretario Nazionale
Ivano Giacomelli



Via Belluzzo, 1 – 00149 Roma - Tel.06.55301808 – Fax 06.55307081
C.F. 96237770589

Segreteria_nazionale@codici.org – www-codici-org